Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 10 giugno 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 150 DEL 10 GIUGNO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 46: **Lancia & C. - Fabbrica Automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1974. — **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 70.000.000 sorteggiate il 21 maggio 1974. — **Cellograf Simp, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni del prestito di L. 30.000.000 sorteggiate il 21 maggio 1974. — **Comune di Napoli:** 185ª estrazione di obbligazioni « Città di Napoli ». — **Officina Della Pergola, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1974. — **Molino e Pastificio di Ponte San Giovanni, società per azioni, in Perugia:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1974. — **IRFIS - Istituto Regionale per il Finanziamento alle Industrie in Sicilia, ente di diritto pubblico, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1974. — **Fintorino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1974. — **Foredit, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate l'11 maggio 1974. — **S.I.P. - Società Italiana Prefabbricati, società per azioni, in Latina:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1973. — **Snia Viscosa - Società Nazionale Industria Applicazioni Viscosa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1974. — **Montedison, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 6 % ex Vetrocoke » sorteggiate il 28 maggio 1974. — **S.A.R.O.M. Finanziaria, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « Pibigas - Idrocarburi e Affini - S.p.A. » sorteggiate il 10 aprile 1974. — **Istituto sieroterapico e vaccinogeno toscano « Sclavo », società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **VE-TRI - Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1974. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni 6 % sorteggiate il 15 maggio 1974. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1962-1980 sorteggiate il 28 maggio 1974. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 5,50 % 1961-1986 sorteggiate il 28 maggio 1974. — **Cartiere Ambrogio Binda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % 1959-1984 sorteggiate il 28 maggio 1974. — **Acciaieria e Ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1974. — **A. Bevilacqua & C., società per azioni, in Napoli (in liquidazione):** Obbligazioni 6 % 1963 sorteggiate il 27 maggio 1974. — **A. Bevilacqua & C., società per azioni, in Napoli (in liquidazione):** Obbligazioni 6,50 % 1960 sorteggiate il 27 maggio 1974. — **Officine di Cittadella, società per azioni, in Cittadella (Padova):** Obbligazioni sorteggiate il 4 maggio 1974. — **Giuseppe & Fratello Redaelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **Reggiani, società per azioni, in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1974. — **Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 maggio 1974. — **Celestri & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1974. — **S.I.E.T. - Società Industrie Elettriche Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1974.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. **1113**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 291, 292, 293, 294, relativi alla scuola di perfezionamento in archeologia annessa alla facoltà di lettere e filosofia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in archeologia

Art. 291. — Il corso della scuola di perfezionamento in archeologia è biennale. Ad esso possono iscriversi i laureati in lettere.

Art. 292. — Per conseguire il diploma gli iscritti alla scuola di perfezionamento in archeologia dovranno:

A) superare nove esami annuali, di cui tre obbligatori. Almeno uno degli esami fondamentali dovrà essere biennale, quello della materia prescelta per la dissertazione di diploma. In più è in facoltà degli iscritti di seguire a loro scelta un secondo esame biennale. Per ogni esame biennale sarà ridotto di uno il numero degli esami complessivi che dovranno essere superati;

B) sostenere una prova consistente in traduzioni dal greco antico, dal latino e da due lingue moderne, una delle quali del gruppo germanico, di passi riguardanti l'arte antica;

C) presentare e discutere una dissertazione scritta su una delle discipline fondamentali della scuola: il tema dovrà essere scelto nel primo anno di corso.

Art. 293. — Sono corsi fondamentali obbligatori:

1) Archeologia greca;
2) Archeologia romana;
3) Etruscologia e archeologia italica;
4) Antichità celtiche;
5) Antichità greche e romane;
6) Antichità delle province romane;
7) Antichità ravennati;
8) Archeologia cristiana;
9) Archeologia bizantina;
10) Archeologia e storia dell'arte del vicino Oriente antico;
11) Egittologia;
12) Linguistica preromana dell'Italia;
13) Museologia;
14) Numismatica;
15) Paletnologia;
16) Protostoria;
17) Storia dell'architettura antica;
18) Storia dell'arte della tarda antichità;
19) Topografia antica;
20) Topografia dell'Italia antica.

Sono insegnamenti complementari:

21) Archeologia medievale;
22) Epigrafia greca e romana;
23) Etnologia;
24) Fotointerpretazione archeologica;
25) Geografia storica dell'antichità;
26) Metrologia;
27) Paleografia e diplomatica;
28) Papirologia;
29) Scienza e tecnica del restauro;
30) Storia dell'archeologia;
31) Storia dell'arte medievale;
32) Storia della critica d'arte;
33) Storia del diritto romano;
34) Storia greca;
35) Storia orientale antica;
36) Storia delle religioni del mondo classico antico;
37) Storia romana;
38) Tecnica della documentazione archeologica;
39) Tecnologia dei materiali.

Art. 294. — Potranno essere concesse abbreviazioni di corso con deliberazioni del consiglio della scuola ai laureati in possesso di titoli post-universitari attinenti allo studio dell'archeologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1974
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 1. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1114**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 116, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente articolo relativo agli insegnamenti complementari della seconda facoltà di medicina e chirurgia:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia

Art. 117. — Insegnamenti complementari:

Fisiopatologia endocrina;
Immunopatologia;
Neurofisiopatologia;
Oncologia sperimentale;
Patologia molecolare;
Patologia neonatale;
Psicopatologia forense.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 51. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1115.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 98 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Medicina preventiva dei lavoratori;
Psicopatologia generale;
Citopatologia;
Tecnica e diagnostica delle autopsie;
Chirurgia gastroenterologica;
Nefrologia chirurgica.

L'art. 381, relativo all'ordinamento della scuola per tecnici di laboratorio di igiene e microbiologia, è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L. 2.000
tassa di iscrizione	» 50.000
soprattassa esami	» 10.000
tassa erariale di diploma	» 1.200
soprattassa diploma	» 2.000

I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ».

Lo stesso articolo, relativo all'ordinamento della scuola per tecnici di fisiochinesiterapia è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente ultimo comma:

« Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L. 2.000
tassa di iscrizione	» 50.000
soprattassa esami	» 10.000
tassa erariale di diploma	» 1.200
soprattassa diploma	» 2.000

I contributi sono determinati, di anno in anno, dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, sentito il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 50. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. **1116**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 120 e 121, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Capo VII

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Art. 120. — Il corso di laurea in medicina veterinaria si effettua mediante un ciclo di studi universitari della durata di cinque anni e comprende, alle condizioni fissate qui di seguito, l'insegnamento teorico e pratico di almeno 4500 ore.

Costituiscono titoli di ammissione quelli previsti dalle leggi in vigore.

I cinque anni di studio comportano obbligatoriamente, nell'ambito delle 4500 ore di insegnamento teorico e pratico:

a) un insegnamento di base teorico e pratico di almeno 560 ore sulle materie appresso indicate e suddivise come segue:

	Numero minimo di ore
Fisica	110
Chimica I	100
Chimica II	100
Zoologia	110
Botanica	90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (biomatematica)	50

b) un insegnamento veterinario specifico, teorico e pratico di almeno 3690 ore, sui gruppi di materie appresso indicate e suddivise come segue:

	Numero minimo di ore
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I e II	200
Anatomia topografica veterinaria	70
Teratologia	50
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	70
Embriologia	50
Fisiologia generale e speciale veterinaria I e II (fisica biologica)	200
Biochimica	100
Zootecnia: 1) Igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	80
Zootecnia: 2) genetica e allevamento	90
Alimentazione e nutrizione	130
Economia rurale e agronomia	50
Farmacia	20
Farmacologia e farmacodinamia veterinaria	50
Terapeutica generale veterinaria	30
Tossicologia veterinaria	50
Anatomia patologica generale e speciale veterinaria I e II	150
Autopsie	50
Propedeutica: 1) Semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	60
Propedeutica: 2) Semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	60
Patologia generale veterinaria	60
Microbiologia generale veterinaria (batteriologia, virologia, immunologia)	60
Patologia e profilassi delle malattie infettive I e II	140
Parassitologia veterinaria (comprese micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	50
Malattie parassitarie degli animali domestici	50
Polizia sanitaria	30
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria	20
Deontologia	10
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli ecc.)	150
Ostetricia veterinaria	80
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	70
Patologia chirurgica veterinaria e podologia	80
Medicina operatoria veterinaria	70
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carne, latte, pesci, uova, ecc.) I e II	150

	Numero minimo di ore —
Lavori pratici nei macelli .	50
Clinica medica veterinaria .	375
Clinica chirurgica veterinaria	375
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria . . .	250
Patologia aviare	100
Radiologia veterinaria	50

Le 140 ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 vengono ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

1) Anestesiologia;
2) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
3) Patologia bovina;
4) Diagnostica di laboratorio;
5) Ecologia;
6) Ematologia clinica comparata;
7) Endocrinologia degli animali domestici;
8) Etnografia;
9) Fisioclimatologia;
10) Idrobiologia e pescicultura;
11) Igiene del latte;
12) Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
13) Istituzioni di matematica;
14) Istologia patologica;
15) Ittiopatologia;
16) Lingua straniera;
17) Oftalmologia comparata;
18) Patologia tropicale;
19) Storia della medicina veterinaria;
20) Tecnica conserviera;
21) Tecnica mangimistica;
22) Tecnologia avicola;
23) Virologia;
24) Industria salumiera;
25) Legislazione sanitaria della C.E.E. ed internazionale;
26) Microbiologia degli alimenti;
27) Tecnica delle applicazioni frigorifiche;
28) Ortopedia;
29) Tecnica di analisi chimiche degli alimenti di origine animale;
30) Immunologia e diagnostica sierologica.

Art. 121. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami nelle singole materie fondamentali o comprese nei gruppi di materie fondamentali dell'insegnamento di base, dell'insegnamento veterinario specifico e di tre altre materie da lui scelte tra gli insegnamenti complementari.

Agli effetti degli esami sono considerate propedeutiche le seguenti materie:

a) patologia generale veterinaria rispetto all'anatomia patologica veterinaria generale speciale I e II;

b) propedeutica: 1) semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e patologia medica degli animali domestici rispetto alla clinica medica veterinaria;

c) propedeutica: 2) semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, patologia chirurgica veterinaria e podologia e medicina operatoria veterinaria rispetto a clinica chirurgica veterinaria;

d) ostetricia veterinaria e patologia della riproduzione e fecondazione artificiale rispetto a clinica ostetrica e ginecologica veterinaria;

e) microbiologia generale veterinaria rispetto a patologia e profilassi delle malattie infettive degli animali domestici I e II.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 52. — SCIARRETTA

LEGGE 18 maggio 1974, n. **217**.

Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario approvato con il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in servizio al 1° dicembre 1973, conservano l'incarico a tempo indeterminato, ma comunque non oltre il 65° anno di età.

Il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

Ai suddetti vice pretori onorari è corrisposto lo stipendio spettante ai magistrati di tribunale.

Ad essi sono estese le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 6 dicembre 1966, n. 1077, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e le disposizioni dell'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 28 luglio 1961, n. 704, e di tutte le altri leggi a favore del personale non di ruolo dello Stato, con decorrenza dal 1° dicembre 1973.

Art. 2.

La norma prevista dal terzo comma del precedente articolo, nonché le disposizioni richiamate dal successivo quarto comma si applicano anche ai vice pretori onorari di cui allo stesso articolo, in servizio al 1° ottobre 1972, e con decorrenza da tale data, ancorché non lo siano più alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Alla spesa si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1090 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1974.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 maggio 1974

LEONE

RUMOR — ZAGARI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 29 maggio 1974, n. 218.

Modifiche alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, deve intendersi riferito al ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile.

Il contingente di personale del ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile di cui alle parti seconda e terza della ripetuta tabella deve intendersi riferito al ruolo organico dei coadiutori e coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile.

Art. 2.

Tra i ruoli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, sono inclusi anche i ruoli degli ufficiali idraulici con un contingente di 45 unità e dei sorveglianti idraulici con un contingente di 275 unità.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è sostituito dal seguente:

« In corrispondenza al contingente di personale di ruolo e non di ruolo da trasferire alle regioni a statuto ordinario, ai sensi del precedente primo comma, i ruoli organici e gli eventuali contingenti non di ruolo, cui il personale trasferito appartiene, vengono ridotti, con decorrenza dal 1° aprile 1972, delle unità di ruolo organico e del contingente non di ruolo trasferiti ».

Art. 4.

Ove il contingente fissato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, non venga raggiunto, sono resi indisponibili, sino alla ristrutturazione dei servizi del Ministero dei lavori pubblici, altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici, sino al raggiungimento di 6.500 unità.

L'eventuale determinazione dei ruoli nei quali vanno resi indisponibili i posti nella qualifica iniziale e il relativo contingente sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 5.

Fino al termine di cui all'articolo 4 e in dipendenza di obiettive ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con motivato decreto il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a bandire concorsi, a termini abbreviati, in deroga alle vigenti disposizioni, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione di personale, da attingere dalle vacanze disponibili nei ruoli organici, detratte le aliquote dei posti resi eventualmente indisponibili ai sensi del precedente articolo.

Un'aliquota del personale da assumere sarà riservata per la sua funzionalità al servizio escavazione porti.

Per le assunzioni di personale relative a tale servizio, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

I vincitori dei concorsi, espletati ai sensi del presente articolo, possono essere assunti in servizio anche in pendenza della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1974

LEONE

RUMOR — LAURICELLA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1974, n. 219.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 219. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in titoli al portatore del valore presunto di L. 6.696.833 e in beni immobili del valore presunto di L. 13.500.000, disposta dalla sig.ra Vignati Adriana con testamento olografo in data 8 ottobre 1967, pubblicato in data 8 settembre 1971 per atto dott. Alessandro Giuliani notaio in Milano, n. 21436 di repertorio e n. 5051 di raccolta, registrato a Milano il 13 settembre 1971, n. 15441/71/*M*, serie *G*.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1974
Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 5. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 12 dicembre 1971, con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Vista la lettera con la quale il sig. Vincenzo Berteletti, membro del consiglio di amministrazione dell'Ente predetto in rappresentanza dei lavoratori su designazione dell'Unione italiana del lavoro, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 0389/AR del 30 novembre 1973 con la quale la citata organizzazione sindacale ha designato, per la nomina nel consiglio di amministrazione, in sostituzione del sig. Vincenzo Berteletti, il sig. Franco Novaretti;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il sig. Franco Novaretti è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani in sostituzione del sig. Vincenzo Berteletti, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1974

LEONE

BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1974
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 266

(4564)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 3 del precitato decreto concernente la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1971 relativo alla costituzione del predetto organo;

Vista la lettera con la quale il sig. Giuseppe Colonna, membro del consiglio di amministrazione medesimo, su designazione della Confederazione generale italiana dell'artigianato, in rappresentanza degli artigiani, ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la nota n. 07556/AG/DS/gm del 21 dicembre 1973 con la quale la Confederazione generale italiana dell'artigianato ha designato il sig. Michele Turturro in sostituzione del sig. Giuseppe Colonna;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. Michele Turturro è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in rappresentanza degli artigiani, in sostituzione del sig. Giuseppe Colonna, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1974

LEONE

BERTOLDI — LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1974
Registro n. 2 *Lavoro, foglio n.* 267

(4566)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Immissione alla vendita del trinciato « Golf », in bustine da gr. 3.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento del trinciato di produzione nazionale Golf, in bustine da gr. 3 nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *B*, e successive modificazioni, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *B*, e successive modificazioni, il seguente tipo di trinciato di produzione nazionale è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

trinciato Golf, in bustine da gr. 3 L. 15.000 il kg.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *aprile* 1974
Registro n. 2 *Monopoli, foglio n.* 106

(4465)

DECRETO MINISTERIALE 9 marzo 1974.

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Gap (Francia).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1956, n. 1090, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 24 settembre 1956 relativo all'istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Gap (Francia);

Decreta:

Il vice consolato di 2ª categoria in Gap (Francia) è soppresso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1974

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *aprile* 1974
Registro n. 387 *Esteri, foglio n.* 285

(4469)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Revoca, alla ditta Azienda farmaceutica italiana, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche, contenenti vaccino per uso veterinario, nell'officina sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 3053 in data 29 marzo 1963 la ditta Azienda farmaceutica italiana, fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Milano, via A. D'Alviano, 73, specialità medicinali biologiche contenenti vaccini per uso veterinario, purchè registrate;

Vista la lettera in data 8 giugno 1973, con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata avendo trasferito l'officina in altra sede;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 3 marzo 1927, n. 478 e 18 giugno 1905, n. 407;

Decreta:

E' revocata, alla ditta Azienda farmaceutica italiana, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali biologiche contenenti vaccini per uso veterinario nell'officina sita in Milano, via A. D'Alviano, 73, concessa con decreto ministeriale n. 3053 in data 29 marzo 1963.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4314)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Revoca alla ditta La chimica Guldbrandsen dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Cornaredo.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4685 in data 6 dicembre 1969 la ditta La chimica Guldbrandsen fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Cornaredo (Milano), via Sempione, 44, prodotti chimici da usare in medicina;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 22 febbraio 1974 dal quale risulta che la produzione dell'officina sopra citata è limitata a prodotti chimici organici intermedi;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, alla ditta La chimica Guldbrandsen la autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica sita in Cornaredo (Milano), via Sempione, 44, concessa con decreto ministeriale n. 4685 in data 6 dicembre 1969.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1974

(4319) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Isal », purgante lassativo, 10 compresse, della ditta Ref Conconi e C., in Milano. (Decreto di revoca n. 4395/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 4 gennaio 1956 e 7 marzo 1960, con i quali venne registrata al n. 10692 la specialità medicinale denominata « Isal » purgante lassativo (compresse) a nome della ditta Ref Conconi e C., con sede in Milano, via Plinio, 29, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Giovanni Ogna e Figli, sita in Milano, via C. Farini n. 63;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di *diacetildiossifenilisatina*, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del

19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Isal » purgante lassativo nella confezione da 10 compresse, registrata al n. 10692 in data 4 gennaio 1956 e 7 marzo 1960 a nome della ditta Ref Conconi e C. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4330)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Arriba » cioccolatino purgativo per bambini e della sua serie cioccolatino purgativo per adulti, della ditta Adriafarm, in Trieste. (Decreto di revoca n. 4405/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 3 agosto 1968, con il quale vennero registrate ai numeri 8731 e 8731/1, rispettivamente la specialità medicinale denominata « Arriba » cioccolatino purgativo per bambini e la sua serie cioccolatino purgativo per aduti, a nome della ditta Adriafarm, con sede in Trieste, via Montfort, 12, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, è risultato che i rischi derivanti dall'uso delle preparazioni farmaceutiche a base di diacetossifenolisatina e triacetilfenolisatina, sole o in associazione, prevalgono sui vantaggi terapeutici delle preparazioni stesse;

Ritenuto che per la specialità medicinale suddetta, a base di diacetildiossifenilisatina, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 20 settembre 1972;

Considerato che la ditta interessata, nel termine prescritto con la circolare di questo Ministero n. 73 del 19 aprile 1973, non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'attuale validità terapeutica del prodotto in questione;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Arriba » cioccolatino purgativo per bambini e della sua serie cioccolatino purgativo per adulti, registrate rispettivamente ai numeri 8731 e 8731/1 in data 3 agosto 1968 a nome della ditta Adriafarm di Trieste.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Trieste è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4335)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1974.

Disposizioni riguardanti le domande d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74, ottenuto da moliture di olive ultimate entro il 31 marzo 1974.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il proprio decreto 31 ottobre 1973 relativo, tra l'altro, ai termini ed alle modalità per la presentazione della domanda di integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74;

Visto, in particolare, il secondo comma dell'art. 2 secondo cui, per effetto della proroga concessa da ultimo con il proprio decreto 22 dicembre 1973, la predetta domanda di integrazione di prezzo deve essere presentata, per l'olio ottenuto dopo il 15 gennaio 1974, entro il quindicesimo giorno da quello di ultimazione delle operazioni di molitura delle olive e, comunque, non oltre il 31 maggio 1974, e che soltanto per l'olio ottenuto dopo il 31 marzo 1974 la domanda d'integrazione deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante che la molitura delle olive dalle quali proviene è stata ultimata dopo tale data;

Atteso che in dipendenza di dette disposizioni l'avvenuta osservanza del termine quindicinale suddetto deve essere accertata per ciascuna domanda d'integrazione relativa all'olio ottenuto da moliture ultimate nel periodo 15 gennaio-31 marzo 1974;

Considerato che le relative operazioni presentano difficoltà di sollecita esecuzione, dato l'elevato numero di domande soggette a verifica;

Ravvisata l'opportunità di snellire l'istruttoria delle pratiche riguardanti la corresponsione dell'integrazione di prezzo dell'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74;

Ritenuto che al raggiungimento di tale finalità concorre in misura notevole l'adozione di un provvedimento che, come quello adottato per la presentazione delle domande relative all'olio ottenuto fino al 15 gennaio 1974, non comporti per gli uffici istruttori l'adempimento di effettuare le suddette operazioni di accertamento;

Decreta:

Per la validità delle domande d'integrazione di prezzo per l'olio d'oliva e di sansa di produzione 1973-74 ottenuto da moliture di olive ultimate non oltre il 31 marzo 1974, che sono state presentate agli ispettorati provinciali dell'alimentazione entro il 15 aprile 1974, si prescinde dall'obbligo dell'osservanza del termine di quindici giorni di cui all'art. 2 del decreto del 31 ottobre 1973, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 maggio 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(4660)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sloi, stabilimento di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 5 gennaio 1974, di dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sloi, stabilimento di Trento, con effetto dal 2 luglio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'Ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sloi, stabilimento di Trento, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4517)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni S. Remo, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto il decreto interministeriale n. 481 del 14 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1973, di approvazione del piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Confezioni S. Remo con sede in Caerano S. Marco (Treviso) per gli effetti della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, in base al quale è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 dicembre 1972;

Rilevata la permanenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate:

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni S. Remo con sede in Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata a dodici mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4514)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta-Geri, in La Spezia, ora Sicerligure Vaccari S.p.a., in Casalgrande, stabilimento di Ponsano Magra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 29 novembre 1972, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Eta-Geri di La Spezia ora Sicerligure Vaccari S.p.a. con sede legale in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimenti di Ponzano Magra e di Borzoli, con effetto dal 2 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 1° settembre 1973, 22 novembre 1973 e 25 marzo 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 29 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, relativamente allo stabilimento di Ponzano Magra;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eta-Geri di La Spezia ora Sicerligure Vaccari S.p.a. con sede legale in Casalgrande (Reggio Emilia), stabilimento di Ponzano Magra, è prolungata a ventuno mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4515)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della ditta I.M.I. - Industria meccanica italiana S.p.a., stabilimento di Ferrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 19 gennaio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta I.M.I. - Industria meccanica italiana S.p.a. stabilimento di Ferrara, con effetto dal 1° luglio 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.M.I. - Industria meccanica italiana S.p.a., stabilimento di Ferrara, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4516)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1974.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), con effetto dall'8 gennaio 1973;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 20 giugno 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Costruzioni meccaniche F.B.M., stabilimenti di Milano e Terno d'Isola (Bergamo), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4513)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 8 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, con effetto dal 18 aprile 1973;
Visti i decreti ministeriali 6 febbraio 1974 e 7 febbraio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 8 ottobre 1973;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S. Palomba, con sede in Roma, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4574)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1974.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali del settore delle confezioni in serie operanti nella provincia di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 31 marzo 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di crisi

economica delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 agosto 1973, 15 gennaio 1974 e 16 gennaio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore delle confezioni in serie della provincia di Siena, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4572)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Autorizzazione alla società per azioni Assicarlotta - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società per azioni Assicarlotta - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società per azioni Assicarlotta - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, grandine, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: DE MITA

(4661)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1974.

Nomina del presidente dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, istitutivo dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 29;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'Opera predetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1960, n. 1372;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, concernente la nomina dell'avv. Giuseppe Molinari a presidente dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'Opera sopramenzionata e che è necessario procedere alla nomina del nuovo presidente;

Decreta:

L'avv. Gaetano Scamarcio è nominato presidente dell'Opera nazionale per i pensionati d'Italia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(4662)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 8 giugno 1974:

Raiti Nicola, notaio residente nel comune di Senigallia, distretto notarile di Ancona, è trasferito nel comune di Civitella Roveto, distretto notarile di Sulmona.

Pepe Giuseppe, notaio residente nel comune di Caltagirone, è trasferito nel comune di Mirabella Imbaccari, distretto notarile di Caltagirone.

Scotti Emanuele, notaio residente nel comune di Aci Castello, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Tronzano Vercellese, distretto notarile di Novara.

(4686)

Cessazione di notaio dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1974, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il dott. Sales Giovanni, notaio in Palestrina, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 24 giugno 1974.

(4585)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di teoria e politica dello sviluppo economico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di teoria e politica dello sviluppo economico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4546)

Vacanza della cattedra di filologia germanica presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di filologia germanica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4547)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geografia;
2) paleografia e diplomatica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4548)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) geometria;
2) chimica generale ed inorganica (per scienze naturali),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4545)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) meccanica razionale, seconda cattedra;
2) tecnica della progettazione edile;
3) applicazioni di matematica per l'elettronica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4549)

Vacanza di tre cattedre universitarie presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Firenze, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) statistica;
2) storia del risorgimento;
3) diritto delle comunità europee,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4550)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università statale di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Camerino, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) genetica;
2) petrografia,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4552)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bologna

Con decreto 15 giugno 1973, n. 47, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di porzione di terreno in sponda destra del torrente Lavino, in frazione Borgo Panigale del comune di Bologna, segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. 89 mappale n. 12 parte (già f. 22, mappale 4/b e 4/c), della superficie di mq. 803, ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 27 marzo 1969 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna, allegati alla proposta di sdemanializzazione; estratti di mappa allegati alla proposta che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4428)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Gressoney St. Jean

Con decreto 15 giugno 1973, n. 63, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del torrente ex alveo del torrente Lys, in comune di Gressoney St. Jean (Aosta) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 22, mappale 444 (mq. 235) e al foglio n. 23, mappali 171 (mq. 1.210); 172 (mq. 2.395); 173 (mq. 350) e 174 (mq. 760) della superficie complessiva di mq. 4.950 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati in data 9 giugno 1969 e 21 agosto 1969, rispettivamente in scala 1:1000 e 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale, sezione *A*, di Aosta; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(4431)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1974, registro n. 2 Interno, foglio n. 223, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in due immobili siti in Brescia, disposta in suo favore dalla S.p.a. SS. Faustino e Giovita.

(4586)

Autorizzazione al comune di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di La Spezia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 3.841.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1571/M)

Autorizzazione al comune di Ascoli Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Ascoli Piceno viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.530.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1572/M)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1974, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.950.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1573/M)

Autorizzazione al comune di Balestrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1974, il comune di Balestrate (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 130.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1574/M)

Autorizzazione al comune di Villadeati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1974, il comune di Villadeati (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.986.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1575/M)

Autorizzazione al comune di Alvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Alvito (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.672.309, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1576/M)

Autorizzazione al comune di Isola del Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Isola del Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 167.690.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1577/M)

Autorizzazione al comune di Pignataro Interamna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Pignataro Interamna (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.089.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1578/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Apollinare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Sant'Apollinare (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.926.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1579/M)

Autorizzazione al comune di Fresagrandinaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Fresagrandinaria (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.524.507, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1580/M)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 106.303.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1581/M)

Autorizzazione al comune di Giuliano Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Giuliano Teatino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.939.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1582/M)

Autorizzazione al comune di San Donato di Ninea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di San Donato di Ninea (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.300.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1583/M)

Autorizzazione al comune di Bottidda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Bottidda (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1585/M)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1586/M)

Autorizzazione al comune di Burgos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Burgos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1587/M)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1588/M)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1589/M)

Autorizzazione al comune di Codrongianos ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Codrongianos (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1590/M)

Autorizzazione al comune di Florinas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Florinas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1591/M)

Autorizzazione al comune di Giave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Giave (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1592/M)

Autorizzazione al comune di Luogosanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Luogosanto (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1593/M)

Autorizzazione al comune di Luras ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Luras (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1594/M)

Autorizzazione al comune di Mara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Mara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1595/M)

Autorizzazione al comune di Monti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Monti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1596/M)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1597/M)

Autorizzazione al comune di Telti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1974, il comune di Telti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1598/M)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 6 maggio 1974, il comune di Petritoli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.465.406, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 3449 della *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 17 maggio 1974.

(1584/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 106

Corso dei cambi del 6 giugno 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	643 —	643 —	643,90	643 —	642 —	643,10	642,90	643 —	643 —	643 —
Dollaro canadese	668 —	668 —	667,50	668 —	666 —	668,10	668 —	668 —	668 —	668 —
Franco svizzero	219 —	219 —	219 —	219 —	218 —	219,15	218,60	219 —	219 —	219 —
Corona danese	108,60	108,60	108,50	108,60	109 —	108,65	108,50	108,60	108,60	108,60
Corona norvegese	118,69	118,69	118,50	118,69	118 —	118,70	118,60	118,69	118,69	118,65
Corona svedese	148,39	148,39	148,50	148,39	148,50	148,35	148,20	148,39	148,39	148,38
Fiorino olandese	245,70	245,70	245,60	245,70	245 —	245,65	245,70	245,70	245,70	245,65
Franco belga	17,12	17,12	17,1150	17,12	17,10	17,13	17,11	17,12	17,12	17,12
Franco francese	131,60	131,60	131,95	131,60	131,25	131,65	131,35	131,60	131,60	131,60
Lira sterlina	1546,25	1546,25	1545,50	1546,25	1548 —	1546,30	1551 —	1546,25	1546,25	1546,20
Marco germanico	258,80	258,90	258,50	258,80	258 —	258,80	258,85	258,80	258,90	258,90
Scellino austriaco	36 —	36 —	35,90	36 —	35,75	36,05	35,9750	36 —	36 —	36 —
Escudo portoghese	26,18	26,18	26,20	26,18	26,15	26,18	26,25	26,18	26,18	26,17
Peseta spagnola	11,29	11,29	11,29	11,29	11,25	11,28	11,29	11,29	11,29	11,28
Yen giapponese	2,3050	2,305	2,29	2,3050	2,28	2,30	2,2840	2,3050	2,30	2,30

Media dei titoli del 6 giugno 1974

Titolo		
Rendita 5 % 1935		90,525
Redimibile 3,50 % 1934		99,700
» 3,50 % (Ricostruzione)		85,600
» 5 % (Ricostruzione)		91,475
» 5 % (Riforma fondiaria)		89,075
» 5 % (Città di Trieste)		87,475
» 5 % (Beni esteri)		89,050
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	96,950
» 5,50 % » »	1968-83	87,350
» 5,50 % » »	1969-84	87,750
» 6 % » »	1970-85	91,475
» 6 % » »	1971-86	91,625
» 6 % » »	1972-87	91,325

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,050
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,225
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	87,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	90,125
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	89,975
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	88 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1974

Valuta	
Dollaro USA	642,95
Dollaro canadese	668 —
Franco svizzero	218,80
Corona danese	108,55
Corona norvegese	118,645
Corona svedese	148,295
Fiorino olandese	245,70
Franco belga	17,115
Franco francese	131,475
Lira sterlina	1548,625
Marco germanico	258,875
Scellino austriaco	35,987
Escudo portoghese	26,215
Peseta spagnola	11,29
Yen giapponese	2,294

MINISTERO DELLE FINANZE

Supplementi prelievo applicabili dal 1° novembre 1973 al 17 febbraio 1974 all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, del regolamento (CEE) n. 123/67 (settore pollame), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2770/73, n. 2771/73, n. 3107/73, n. 3347/73 e n. 114/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-11-73 al 18-11-73	dal 19-11-73 al 15-12-73	dal 16-12-73 al 31-12-73	dall'1-1-74 al 19-1-74	dal 20-1-74 al 27-1-74	dal 28-1-74 al 17-2-74
01.05		Volatili vivi da cortile:						
		B. altri:						
	01.05-910	I. galli, galline e polli .	3.250,00	3.250,00	— (c)	— (c)	— (c)	— (c)
	01.05-980	V. faraone	4.550,00	4.550,00	6.500,00	6.780,00	6.780,00	7.120,00
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:						
		A. volatili interi:						
		I. galli, galline e polli:						
	02.02-111	a. presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti « polli 83% »	3.250,00 (a)	3.250,00 (a)	3.250,00 (a)	3.390,00 (a)	3.390,00 (a)	3.560,00 (a)
	02.02-114	b. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, ma con il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 70% »	3.250,00 (a)	3.250,00 (a)	3.250,00 (a)	3.390,00 (a)	3.390,00 (a)	3.560,00 (a)
	02.02-117	c. presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti « polli 65 % »	3.250,00 (a)	3.250,00 (a)	3.250,00 (a)	3.390,00 (a)	3.390,00 (a)	3.560,00 (a)
	02.02-180	V. faraone	—	—	—	—	13.560,00	14.240,00
		B. parti di volatili (diverse dalle frattaglie):						
		II. non disossate:						
		a. metà o quarti:						
	02.02-600	1. di galli, galline e polli	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.390,00	3.390,00	3.560,00
		e. cosce e pezzi di cosce:						
	02.02-860	3. di altri volatili . .	6.500,00 (b)	— (b)	— (b)	— (b)	— (b)	— (b)

(a) Non si applica ai prodotti originari e provenienti dalla Polonia o dalla Bulgaria.

(b) Per i prodotti originari della Romania il supplemento di prelievo è:
dal 1° novembre al 18 novembre 1973 L. 13.000,00 per 100 kg;
dal 19 novembre al 31 dicembre 1973 L. 19.500,00 per 100 kg;
dal 1° gennaio al 27 gennaio 1974 L. 20.340,00 per 100 kg;
dal 28 gennaio al 17 febbraio 1974 L. 21.360,00 per 100 kg.

(c) Per i prodotti originari dell'Ungheria o della Cecoslovacchia il supplemento di prelievo è:
dal 16 dicembre al 31 dicembre 1973 L. 9.750,00 per 100 kg;
dal 1° gennaio al 27 gennaio 1974 L. 10.170,00 per 100 kg;
dal 28 gennaio al 17 febbraio 1974 L. 10.680,00 per 100 kg.

(4391)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi di base per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 30 agosto 1973 al 13 dicembre 1973, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2343/73, n. 2374/73, n. 2566/73, n. 2646/73, n. 2736/73, n. 2776/73, n. 2796/73, n. 2806/73, n. 2826/73, n. 2908/73, n. 2953/73, n. 2975/73, n. 3042/73, n. 3052/73, n. 3086/73, n. 3133/73, n. 3152/73, n. 3205/73, n. 3235 73, n. 3245/73, n. 3258/73, n. 3283/73, n. 3322/73, n. 3328/73 e n. 3336/73.

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 30-8-73 al 31-8-73	dal 1°-9-73 al 20-9-73	dal 21-9-73 all'8-10-73	dal 9-10-73 all'11-10-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	57,31	53,38	49,81	46,69
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	57,31	53,38	49,81	46,69
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	57,31	53,38	49,81	46,69
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	57,31	53,38	49,81	46,69
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	57,31	53,38	49,81	46,69

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			12-10-73	dal 13-10-73 al 15-10-73	dal 16-10-73 al 17-10-73	dal 18-10-73 al 25-10-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	44,06	46,69	49,56	54,13
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02 407	D. altri zuccheri e sciroppi	44,06	46,69	49,56	54,13
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	44,06	46,69	49,56	54,13
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	44,06	46,69	49,56	54,13
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	44,06	46,69	49,56	54,13

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 26-10-73 al 30-10-73	31-10-73	dal 1°-11-73 all'8-11-73	9-11-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	47,31	43,88	45,63	34,19
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	47,31	43,88	45,63	34,19
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	47,31	43,88	45,63	34,19
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	47,31	43,88	45,63	34,19
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	47,31	43,88	45,63	34,19

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 10-11-73 al 14-11-73	dal 15-11-73 al 19-11-73	dal 20-11-73 al 21-11-73	dal 22-11-73 al 27-11-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	30,10	27,24	19,44	22,36
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	30,10	27,24	19,44	22,36
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	30,10	27,24	19,44	22,36
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	30,10	27,24	19,44	22,36
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	30,10	27,24	19,44	22,36

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 28-11-73 al 29-11-73	dal 30-11-73 al 1°-12-73	dal 2-12-73 al 5-12-73	dal 6-12-73 al 7-12-73
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	26,26	22,36	19,44	14,56
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	26,26	22,36	19,44	14,56
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	26,26	22,36	19,44	14,56
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	26,26	22,36	19,44	14,56
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	26,26	22,36	19,44	14,56

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)		
			dall'8-12-73 al 10-12-73	11-12-73	dal 12-12-73 al 13-12-73
17.02		Altri zuccheri; sc'‑oppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	8,97	5,27	1,04
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	8,97	5,27	1,04
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	8,97	5,27	1,04
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	8,97	5,27	1,04
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:			
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	8,97	5,27	1,04

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio del prodotto, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per l'importo di base.
Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69.
(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20%).

(4003)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA

Concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria deliberazione n. 456 in data 12 febbraio 1974;

Visto il regolamento organico per il personale impiegatizio dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 23 marzo 1967, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere forniti di laurea in economia e commercio e di diploma di ragioniere e perito commerciale;

b) essere di età non superiore ai 32 anni. Per l'elevazione di detto limite massimo di età si applicano le disposizioni vigenti in materia. Per i dipendenti dell'Opera si prescinde da qualsiasi limite di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono, comunque, essere ammessi coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (di cui si allega lo schema esemplificativo):

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 32° anno, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalle vigenti disposizioni, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in economia e commercio;

il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

se abbiano prestato o meno servizio presso pubbliche amministrazioni, dichiarando, altresì, in caso affermativo, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nelle forme di legge.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dopo il termine di cui all'art. 3. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata a norma del predetto art. 3.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla sede centrale O.N.M.I.

Per le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte e in una orale e si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria pubblica e privata e computisteria;

4) diritto civile: libro I del codice; dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni, delle obbligazioni e dei contratti in genere, delle prove, della prescrizione, dei commercianti, delle società commerciali, dei libri di commercio, della cambiale e degli altri titoli di credito, del fallimento;

5) nozioni di diritto del lavoro;

6) nozioni sulla amministrazione e contabilità generale dello Stato;

7) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, dati statistici, metodi statistici, leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

8) legislazione amministrativa riguardante l'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Tutte le prove si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui le varie prove di esame saranno tenute.

Art. 7.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Art. 8.

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma prevista dalle vigenti disposizioni.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengano acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato nel precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine fissato nel comma precedente.

Art. 9.

La graduatoria dei candidati che avranno superato tutte le prove, tenuto conto delle precedenze e dei benefici di carattere preferenziale, previsti dalle disposizioni in vigore, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire a detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto o in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso, nei limiti di legge.

Nel caso che i posti messi a concorso restino scoperti per rinunzia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria è approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire alla sede centrale dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante non sia d'età superiore agli anni 32.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *b*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 8;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo;

c) certificato, su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo, del casellario giudiziario;

e) certificato di buona condotta, in carta bollata, rilasciato dalla competente autorità comunale;

f) certificato medico, rilasciato su carta da bollo, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dal direttore sanitario del comitato provinciale O.N.M.I. nella cui giurisdizione l'aspirante stesso risiede.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperferzione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine all'impiego messo a concorso.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle funzioni proprie del ruolo impiegatizio cui aspira.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i concorrenti a tutti i necessari accertamenti a complemento della visita medica di cui sopra;

g) 1) diploma di laurea in economia e commercio, in originale o in copia autenticata nelle forme di legge, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, come sopra;

h) copia, su carta da bollo, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato.

Art. 11.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *f*) del precedente art. 10, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella dell'invito di cui al predetto articolo.

I documenti, certificati ed attestati indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo o temporanei in servizio presso l'Opera possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) del precedente art. 10 unitamente allo stato di servizio rilasciato dal capo dell'ufficio di appartenenza.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati consiglieri di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva), per un periodo di mesi sei, durante il quale sarà corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza.

Compiuto il periodo di prova con esito favorevole i vincitori conseguiranno la nomina in ruolo, con la qualifica di consigliere di 3ª classe del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva), con lo stipendio iniziale e con gli assegni stabiliti dal vigente regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera per tale qualifica (L. 1.373.800 annue oltre alle indennità di legge).

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale impiegatizio dell'Opera.

Roma, addì 12 febbraio 1974

Il commissario straordinario: CARACI

Il direttore generale: CALIENTO

Schema di domanda, possibilmente dattilografata
(da redigere su carta bollata)

Alla sede centrale dell'Opera nazionale maternità infanzia - Lungotevere Ripa, 1 - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova del ruolo centrale di ragioneria (carriera direttiva) indetto il 12 febbraio 1974.

All'uopo dichiara sotto la propria responsabilità:

a) è nato a . . . . . il (1) . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (2);

d) non ha riportato condanne penali (3);

e) è in possesso della laurea in economia e commercio;

f) è in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale;

g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: (4) . . . .;

h) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni o ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni e non è incorso né nella destituzione né nella dispensa dall'impiego (5).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano fatte al seguente recapito, di cui si impegna a far conoscere le eventuali variazioni . . . . . .

Data . . . .

Firma (6)

. . . . . .

---

(1) I concorrenti che hanno superato il limite massimo di anni 32 devono indicare il titolo che dà diritto all'elevazione di detto limite di età.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento relativo e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Indicare se si abbia prestato servizio militare oppure le cause di esonero dal medesimo.

(5) Indicare le amministrazioni ed i periodi di servizio prestati, con la specificazione della qualifica rivestita.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

(4400)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso, per esami, a otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato;

Vista la legge 7 marzo 1967, n. 119, concernente l'ammissione del personale delle sottosezioni di archivio di Stato ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 1971, concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Visto il proprio decreto in data 8 settembre 1973, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di ammissione in carriera nei ruoli del personale degli archivi di Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1973, con il quale viene autorizzata l'Amministrazione degli archivi di Stato a coprire mediante pubblici concorsi i posti dei propri ruoli, nei limiti indicati nel decreto medesimo;

Accertato che nel ruolo della carriera di concetto, segretari, dell'Amministrazione medesima — detratti i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: un posto per il 1971, uno per il 1972 ed uno per il 1973 — sussistono le vacanze per indire un concorso ad otto posti di segretario in prova;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad otto posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7), lettera *e*), del presente articolo;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, ivi computati anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 della legge stessa;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio, di cui alla presente lettera, spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili;

e) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso nei confronti:

a) degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli impiegati già in servizio da almeno due anni alla data del 15 novembre 1963 presso le soppresse sottosezioni di archivio di Stato (legge 7 marzo 1967, n. 119).

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta.

F) Idoneità fisica all'impiego e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in qualsiasi momento la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione delle domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua straniera (francese, inglese, spagnolo, tedesco) in cui intendono sostenere la prova orale di cui al n. 4) dello art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione esaminatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verrà nominata la commissione esaminatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) storia d'Italia dagli inizi dell'età moderna ai nostri giorni;

2) istituzioni di diritto pubblico.

Il colloquio verterà sulle seguenti materie.

1) le materie delle prove scritte;

2) nozioni di storia d'Italia dalla caduta dell'Impero romano d'occidente agli inizi dell'età moderna;

3) vigente legislazione archivistica e nozioni di archivistica;

4) una lingua straniera a scelta del candidato (francese, inglese, spagnolo, tedesco).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) alle ore 8 dei giorni 25 e 26 ottobre 1974.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e del segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della amministrazione.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati, che dal suddetto elenco rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli

archivi di Stato, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 11.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato, viene approvata con decreto del Ministro.

Con lo stesso decreto, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti ed in particolare dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, da cui risulta che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I candidati i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere menzionata con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito, di cui al primo comma del presente articolo, e contenere l'attestazione dell'eseguito accertamento di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva debitamente vistato dal commissario di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 14.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) del precedente art. 13, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I *candidati impiegati civili di ruolo dello Stato dovranno* produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), del ricordato art. 13.

I concorrenti che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato rilascito su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 15.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 16.

I vincitori del concorso, nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato, saranno assegnati alle sedi stabilite con successiva ordinanza del Ministro.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumano servizio entro il termine loro assegnato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 17.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 aprile 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *maggio* 1974
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 398

(4494)

Concorso pubblico, per esami, a ventotto posti di geometra e perito in prova della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e le leggi 18 marzo 1958, n. 288 e 4 gennaio 1968, n. 15, sulle documentazioni, sulle legalizzazioni e autenticazioni di firma;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei servizi antincendi;

Vista la legge 14 marzo 1958, n. 251, concernente la modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, sulla protezione civile ed in particolare, la tabella *E* riguardante la pianta per l'attuazione del nuovo organico degli ufficiali della protezione civile e dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 850, riguardante l'aumento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Accertata la disponibilità dei posti nel ruolo organico della carriera tecnica di concetto della protezione civile e dei servizi antincendi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di ventotto posti di geometra e perito in prova della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30 salvo le elevazioni dei limiti di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito all'elevazione del limite d'età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo degli anni trenta è elevato ad anni trentacinque:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici delle amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che appartengano alle categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra; per i cittadini deportati dal nemico o che appartengano alle categorie assimilate ai combattenti;

per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio, di cui all'art. 6 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite d'età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

per i capi di famiglia numerosa;

per il personale licenziato dagli enti soppressi per legge, alle condizioni e nei termini stabiliti dalle disposizioni sulla soppressione degli stessi;

II) ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, per gli assistenti ordinari di università o di istituto d'istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari; il limite di 30 anni è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività sia cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

III) il limite massimo di anni 30 è, altresì, elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con quella di cui alla lettera *b)* ed entrambe con quelle previste dal precedente punto II) purchè complessivamente non si superino gli anni 35;

IV) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti d'età;

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4 e 5 saranno accertati dalla commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte. A tal fine sarà inviato tempestivo invito di presentazione ai singoli candidati;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d)* dell'art 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 500, conformemente al modello allegato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire a mezzo di raccomandata al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande anzidette si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo delle altre amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli ufficiali di cui al punto IV) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il trentesimo anno di età chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2 del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo d'età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data di conferimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte 1ª, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di due prove scritte e di un colloquio e precisamente:

a) di una prova scritta, comune a tutti i candidati su argomenti di cui al n. 1), lettere *a*), *b*) e *c*) dell'allegato *A*;

b) di una prova scritta, a scelta del candidato, su argomenti di cui al n. 2), lettere *a*), *b*) e *c*);

c) di un colloquio su tutto il programma di cui all'allegato *A*.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso le scuole centrali antincendi (in località Capannelle) nei giorni 15 e 16 *ottobre* 1974, *con inizio alle ore* 8.

I candidati ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni indicati nel primo comma del presente articolo.

Alla visita medica di cui al precedente art. 2 e per avere accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, ovvero fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, o tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

Al colloquio, che avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati, che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 9.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello dell'affissione dell'elenco, di cui al precedente art. 9 i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

A tal fine i candidati invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate ai mutilati ed ex combattenti, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi civili dovranno produrre l'attestazione di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1439, in carta da bollo.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure lo estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

I mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica, mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo rilasciato dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza; gli orfani dei caduti sul lavoro produrranno la debita documentazione, a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del padre, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I figli dei mutilati e degli invalidi sul lavoro produrranno la debita documentazione a termine della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata a nome del padre dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati o internati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo.

Coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

I coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

I dipendenti o ex dipendenti dello Stato dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del successivo art. 11.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocatisi nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età abbiano titolo all'ammissione all'impiego, purchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 10;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtu di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che dichiarati idonei dal competente consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo dal sanitario del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciata in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica amministrazione.

Art. 12.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del precedente art. 11 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 6) e 7) dell'art. 11.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi, da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 4.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno nominati geometra o perito in prova e, dopo aver frequentato presso le scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso.

Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di geometra o perito.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Nell'espletamento delle mansioni loro attribuite, i vincitori del concorso sono tenuti ad indossare l'uniforme di servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente della divisione concorsi e corsi della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1974

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1974
Registro n. 15 Interno, foglio n. 277

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

1) *a*) Nozioni di storia letteraria italiana.
b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.
c) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

2) *a*) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni:

stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c. a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni;

progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali;

idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua.

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno:

elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori;

emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazione - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori;

disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine:

resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle machine;

combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione interna - ventilatori e compressori;

disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

3) Matematica e fisica:

algebra equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche;

trigonometria piana;

geometria piana e dello spazio;

cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado;

meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica:

chimica generale, inorganica ed organica - elementi di chimica applicata.

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi - Divisione concorsi e corsi - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . nato a . . (provincia di . .) il . . residente in . . (provincia di .) via . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventotto posti di geometra e perito in prova nel ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale vigili del fuoco.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . (solo per coloro che abbiano superato il 30° anno di età);

e cittadino italiano; ovvero ha diritto all'equiparazione perchè . .;

è iscritto nelle liste elettorali del comune di . ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .;

non ha riportato condanne penali; ovvero ha riportato le seguenti condanne penali . .;

e in possesso del diploma di . . (indicare la specializzazione per i periti industriali) conseguito presso lo istituto . nell'anno scolastico .;

per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti amministrazioni pubbliche . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . (ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .);

non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, non è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . .

Data . .

Firma .
(la firma deve essere autenticata)

(4652)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 8 al Bollettino ufficiale n. 2 del mese di febbraio 1974, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 15 maggio 1974 il decreto ministeriale 16 aprile 1973 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, del concorso, per esami, a ventinove posti di coadiutore meccanografo in prova nei ruoli delle carriere esecutive del personale di meccanografia del Ministero delle finanze per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Basilicata, indetto con decreto ministeriale 18 ottobre 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 30 ottobre 1972.

(4499)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a titoli delle due condotte mediche del comune di Pizzighettone, per la assegnazione della condotta unificata.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del medico provinciale di Cremona n. 2295, in data 17 novembre 1967 con il quale è stato bandito il concorso, per titoli, per il conferimento della condotta medica del comune di Pizzighettone, unificata con decreto del prefetto di Cremona n. 20783 del 21 settembre 1967;

Considerato che il concorso suddetto è riservato ai titolari delle due condotte mediche esistenti nel comune di Pizzighettone che si trovano in servizio di ruolo alla data del suindicato decreto prefettizio;

Visti gli atti del concorso e l'allegata graduatoria rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto l'art. 73 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 58 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati partecipanti al concorso, per titoli, per il conferimento della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone:

1. Bettazzi Agostino . . . . . punti 8,396 su 60
2. Tentoni Franco .. . . » 6,794 »

Art. 2.

Il dott. Bettazzi Agostino è dichiarato, pertanto vincitore della condotta medica unificata del comune di Pizzighettone.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona, e per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona e del comune di Pizzighettone.

Milano, addì 5 aprile 1974

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(4656)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1974, n. **13.**

Mutuo di lire venti miliardi destinato alla concessione di contributi per la realizzazione di impianti di depurazione e di smaltimento.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a contrarre due mutui passivi di lire dieci miliardi ciascuno, da iscrivere rispettivamente nei bilanci 1974 e 1975, con uno o più istituti di credito anche esteri, da destinare ai fini di cui al successivo art. 2 e da estinguere mediante annualità costanti in un periodo minimo di 20 anni, al tasso massimo del 9 per cento.

I relativi importi saranno iscritti nel cap. 150 « Entrate per mutui passivi » del bilancio preventivo dell'esercizio 1974 e nel corrispondente capitolo del bilancio preventivo dell'esercizio 1975.

Art. 2.

Il ricavato dei suddetti mutui è destinato alla concessione di contributi straordinari per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di scarico e relative opere sussidiarie, nonchè di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

All'attuazione del presente articolo sarà provveduto mediante apposita legge regionale.

Le relative spese saranno iscritte nel cap. 604 « Contributi straordinari per la realizzazione di impianti di depurazione delle acque di scarico e di impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani » del bilancio preventivo dello esercizio 1974 e nel corrispondente capitolo del bilancio preventivo dell'esercizio 1975.

Art. 3.

L'onere annuale derivante dal pagamento delle rate di ammortamento dei mutui, previsto per l'anno 1974 in L. 1.100.000.000 e per il 1975 e successivi in L. 2.200.000.000, verrà fronteggiato con parte delle maggiori entrate realizzate con la legge regionale 21 dicembre 1973, n. 42.

L'importo di L. 1.100.000.000 per il 1974 verrà iscritto nel cap. 390 « Interessi compresi nelle rate di ammortamento per mutui passivi » per L. 900.000.000 e nel cap. 630 « Quote di capitale comprese nelle rate di ammortamento per mutui contratti per opere pubbliche » per L. 200.000.000.

L'importo di L. 2.200.000.000 per l'anno 1975 e successivi verrà iscritto nei corrispondenti capitoli di bilancio.

Gli stanziamenti relativi alle quote di ammortamento saranno vincolati a favore dell'istituto mutuante.

Art. 4.

La legge regionale 31 agosto 1973, n. 35, è abrogata.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 30 aprile 1974

DAGNINO

(4371)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1974, n. **22.**

Variazioni al bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1973.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 20 *aprile* 1974)

(4303)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1974, n. **23.**

Anticipazione per conto dello Stato per trattamento economico al personale delle aziende concessionarie di autoservizi - Proroga della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, fino al 30 giugno 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La corresponsione dell'aumento, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 gennaio 1974, n. 1, viene prorogata dal 1º gennaio al 30 giugno 1974 per il titolo e secondo le forme e modalità tutte previste dagli articoli 1 e 2 della legge citata.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1974 l'anticipazione di 335 milioni a carico del cap. 4720 che si istituisce nello stato di previsione della spesa per l'anno medesimo con la seguente denominazione: (sotto il titolo IV, sezione VII, rubrica 9, categoria XVII) « anticipazione per conto dello Stato - erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto A.N.A.C.) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente ».

Art. 3.

Il rimborso da parte dello Stato dell'anticipazione di L. 335 milioni di cui al precedente art. 2 sarà introitato nel cap. 720 che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1974 con la seguente denominazione: (sotto il titolo VI, categoria XVI, rubrica 4) « rimborsi di somme anticipate per conto dello Stato - erogazione alle aziende concessionarie di autoservizi (contratto A.N.A.C.) per la corresponsione di acconti sul trattamento economico al personale dipendente ».

Il recupero degli interessi sarà introitato al competente capitolo 331 dello stato di previsione dell'entrata.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 aprile 1974

SANTINI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 22 *aprile* 1974.

(4304)

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1974, n. **24.**

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 30 *aprile* 1974)

(4305)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741500)